

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI
“SETTORE AVIATION”**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della “S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.” (di seguito “S.A.C.” o anche “Società”) nella seduta del 28 ottobre 2022.

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte della S.A.C. degli incarichi di patrocinio legale relativamente al settore “Aviation”, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2019 cui si fa espresso rinvio, a professionisti esterni e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla S.A.C. in occasione di ogni singola vertenza.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e gli incarichi di patrocinio legale destinate al settore “non aviation”, così come meglio specificato nel regolamento approvato nella seduta del C.d.A. del 30 aprile 2020, a cui si fa espresso rinvio.

ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori della S.A.C.

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco (l’“**Elenco**”) aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità giurisdizionali.

La tenuta dell'elenco è demandata al Direttore Affari Legali e Istituzionali della S.A.C. (il “**Responsabile**”).

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. – Consiglio di Giustizia Amministrativa/Consiglio di Stato.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado – Cassazione.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile, di un Avviso da pubblicare sul sito istituzionale della Società.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale, previo esame delle istanze all'uopo pervenute, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avvisi.

I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.3, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'Elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'Elenco.

Nell'Elenco possono essere inseriti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- Regolarità dei versamenti previdenziali (Cassa Forense);
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Insussistenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016
- Assenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- Assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 06.11.2012 – “LEGGE ANTICORRUZIONE” (non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti della S.A.C.);
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno tre anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo, tributario e penale, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- Possesso di polizza assicurativa presso Compagnia Assicuratrice con massimale assicurato pari ad un minimo di €1.000.000,00 per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e, comunque, massimale e condizioni essenziali conformi a quanto previsto dal D.M. 22 settembre 2016.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, o abbiano nei 24 mesi precedenti, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la S.A.C., o società ad essa collegata, loro Amministratori o dirigenti.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso la S.A.C., società ad essa collegata, loro Amministratori o dirigenti, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dall'Elenco.

La domanda di iscrizione nell'Elenco dovrà contenere l'espressa indicazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento e l'indicazione di una o più tra le sezioni di cui al precedente art.2.

ART. 4 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco.

La decisione in ordine alla necessità di proporre e/o resistere in giudizio è assunta con determina dell'Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione, nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali della Società, previa eventuale relazione del settore interessato dalla controversia.

La scelta del professionista a cui affidare l'incarico, attingendo dall'Elenco, verrà effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- Specializzazione per materia ed esperienze;
- Abilitazione professionale a patrocinare innanzi alla giurisdizione del giudizio oggetto dell'affidamento;
- Foro di competenza della causa da affidare;
- Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Elenco;
- Casi di connessione, consequenzialità o continenza con altri incarichi precedentemente conferiti;
- Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione al codice deontologico forense.

Non sono da intendersi cause connesse o consequenziali al precedente grado di giudizio, i contenziosi in grado di appello o Cassazione.

In presenza di Avvocati cui è stata affidata la causa principale, la causa connessa verrà affidata secondo i parametri minimi delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii. ridotte del 30%.

In assenza di Avvocati che abbiano svolto per la Società incarichi connessi alla causa da affidare, secondo quanto esplicitato, per l'affidamento del patrocinio si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- specializzazioni ed esperienze rilevate dai curricula presentati, nella materia oggetto di affidamento del servizio;
- svolgimento di attività di consulenza e/o patrocini o legale a favore della Pubblica amministrazione o Società Pubbliche.

La S.A.C. si riserva di derogare al principio di rotazione (art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 - Linee guida ANAC n. 4), motivando la scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la S.A.C. per la durata del rapporto instaurato e per almeno un biennio dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito (art. 68 codice deontologico), dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del citato codice, nonché dal piano di Prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell'azienda e successivi aggiornamenti.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano in atto un contenzioso con S.A.C.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e l'onorario di ciascun professionista dovrà subire una decurtazione del 20% rispetto ai minimi tariffari o comunque all'importo preventivato o già concordato.

La S.A.C. si riserva di affidare direttamente il mandato alle liti, nelle ipotesi di urgenza di costituzione in giudizio, ossia nelle ipotesi in cui i termini di costituzione risultino incompatibili con i tempi di richiesta dei preventivi.

La S.A.C. si riserva di affidare i servizi legali, per i gradi successivi di giudizio della medesima causa, allo stesso avvocato, secondo i minimi tariffari delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii.

In via del tutto eccezionale, dandone motivazione e nel pieno rispetto della normativa di riferimento, la S.A.C. ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o Amministratori della Società soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Azienda.

ART. 5 Condizioni regolanti l'incarico.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per la S.A.C.:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., come disposte nel successivo articolo;
- c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al precedente art.4;

- d) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del presente Regolamento;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente la Società sullo stato generale del giudizio e tempestivamente sul rischio di soccombenza. Con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, inviando in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché ogni altro atto o documento di causa, quali quelli prodotti dalle controparti, così come ogni atto emesso dall'Organo giudicante;
- g) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere alla Società in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- g) la precisazione che, in caso di esito favorevole del giudizio, e di liquidazione giudiziale dei compensi in misura superiore a quanto convenuto con la Società, le maggiori somme potranno essere richieste dal professionista esclusivamente nel caso di effettivo recupero in danno della parte soccombente e solo dopo che le relative statuizioni giudiziali siano divenute inoppugnabili.

ART. 6 Cancellazione dall'Elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano promosso cause contro la S.A.C., società ad essa collegata, loro Amministratori o dirigenti;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze nei confronti della Società.

ART. 7 Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori della S.A.C. è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'Elenco, la S.A.C., al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso sul portale web della Società, nella sezione dedicata alla trasparenza.

ART. 8 Riservatezza

Il professionista incaricato è tenuto alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio di S.A.C., nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione da S.A.C. per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dall'art.13 del Codice di deontologia forense nonché dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Dati Trattati

Ai sensi del Reg. UE n.2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. I professionisti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla vigente normativa sulla privacy ed, in particolare, il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, di cui agli artt. 15 e ss. del citato Reg. UE n. 2016/679.

Titolare del trattamento dati: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.

Responsabile del trattamento: dott. Francesco D'Amico

D.P.O.: dott.ssa Patrizia Fasciana.

ART. 10 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.